

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici). Stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie.

Art. 14 cpv. 3

³ Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili, rispetto ai costi delle tecniche convenzionali, i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

Art. 14 cpv. 5

Abrogato

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 (nuovo)

¹ La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

² Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

- a. quali provvedimenti possono essere sostenuti;
- b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

RS ...

¹ FF ...
² RS 730.0

Art. 15, rubrica

Contributi globali per i programmi di cui all'articolo 13

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.